SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2011.

Modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 5, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilità»);

Vista la Convenzione stipulata il 22 marzo 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del testo unico come modificato dall'art. 47, comma 1 della legge del 31 dicembre 2009 n. 196, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili (di seguito «Convenzione»), che individua gli strumenti operativi per la gestione della liquidità depositata sul conto disponibilità e sui conti assimilabili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2011, che approva la Convenzione, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2011;

Visto l'art. 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che stabilisce che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti le modalità e i criteri di contabilizzazione delle operazioni di gestione delle disponibilità liquide, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la tesoreria statale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1994, che all'art. 2 stabilisce i tempi per l'accreditamento della remunerazione riconosciuta sul conto disponibilità e individua i periodi di riferimento per il calcolo dei relativi interessi;

Considerata l'esigenza di regolare gli aspetti tecnico-contabili che consentano il corretto funzionamento delle procedure poste in essere per lo svolgimento della nuova operatività prevista dalla Convenzione e di adeguare i termini per la corresponsione degli interessi sul conto disponibilità a quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni per la contabilizzazione e la rendicontazione delle operazioni di movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità e sui conti assimilabili e individua i tempi di riferimento per il calcolo e la corresponsione della remunerazione sul conto disponibilità.

Art. 2.

Versamento delle giacenze depositate sui conti assimilabili al conto disponibilità

1. Come previsto dall'art. 1, comma 3, della Convenzione, per il versamento al conto disponibilità delle somme depositate sui conti ad esso assimilabili, presso la Tesoreria statale sono istituite apposite contabilità speciali denominate «Conto disponibilità - consolidamento spese fisse» e «Conto disponibilità - consolidamento tesoreria telematica»,.

Alle contabilità di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata, è attribuita la struttura tecnica di conti di tesoreria unica.

Art. 3.

Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni di movimentazione della liquidità

1. Per le operazioni sul mercato monetario, di cui all'art. 5, comma 2, della Convenzione, e per le operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato la Banca d'Italia è autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilità, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi:

a. nel caso di operazioni di impiego: gli importi necessari a porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi al rientro dell'operazione; i relativi ricavi sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale;

b. nel caso di operazioni di raccolta: gli importi per gli oneri derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono b. eliminati dal conto collettivi con l'emissione di appositi ordini di pagare, a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di spesa.

2. Le operazioni di raccolta, sono contabilizzate sul conto di tesoreria denominato «Dipartimento del Tesoro - Operazioni sui mercati finanziari». Il conto registra gli importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e la relativa movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata. Al conto è attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica.

3. La Banca d'Italia invia al Dipartimento del tesoro, entro il giorno 10 di ciascun mese, un resoconto delle operazioni di raccolta e impiego di cui al comma 1, effettuate nel mese precedente.

4. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di raccolta e impiego di cui al comma 1 sono accertati mensilmente dal Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al Direttore generale del Tesoro.

Art. 4.

Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni di impiego in depositi vincolati

1. Per le operazioni di movimentazione della liquidità, di cui all'art. 5, comma 3, della Convenzione, che comportano l'impiego della liquidità in depositi vincolati presso la Banca d'Italia a scadenza predeterminata, la Banca medesima è autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilità gli importi necessari a porre in essere dette operazioni, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi. Alla scadenza delle operazioni o, più in generale, al rientro dei depositi, la Banca d'Italia utilizza gli importi svincolati per chiudere le partite iscritte al conto sospeso collettivi e versa i relativi ricavi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

2. La Banca d'Italia rendiconta al Dipartimento del Tesoro, entro il giorno 10 di ciascun mese, le operazioni d'impiego in depositi vincolati, effettuate nel mese precedente.

3. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di impiego in depositi vincolati sono accertati mensilmente dal Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al Direttore generale del Tesoro.

Art. 5.

Corresponsione della remunerazione riconosciuta sul conto disponibilità

1. La Banca d'Italia corrisponde la remunerazione sulle giacenze depositate sul conto disponibilità con cadenza semestrale - valuta 1° gennaio, 1° luglio - entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno, con riferimento al semestre solare chiuso rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno.

2. I tempi e le modalità di corresponsione della remunerazione per il periodo 22 giugno - 31 dicembre 2011 sono concordati con scambio di lettere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, assicurando in ogni caso entro l'esercizio 2011 il versamento della quota di remunerazione maturata fino all'entrata in vigore della Convenzione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A15335

DECRETO 21 novembre 2011.

Modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale introduce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000 euro pari al 3 per cento da applicare sulla parte di reddito eccedente il predetto importo;

Visto lo stesso art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo comma 2;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego prevede, fra l'altro, l'applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 di una specifica riduzione al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi;

Visto l'art. 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che in materia di interventi di carattere previdenziale prevede l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, di uno specifico contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche di previdenza obbligatoria, compresi taluni trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative, superiori a 90.000 euro lordi annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 8 concernente la determinazione del reddito complessivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
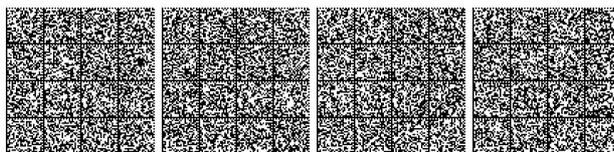
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge n. 138 del 2011, e le disposizioni contenute negli articoli 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e 18, comma 22-*bis*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

Ritenuta l'opportunità di evitare ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente conguagliati da un unico sostituto d'imposta l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai soli fini della determinazione e del versamento del contributo di solidarietà;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.

Art. 2.

Determinazione e versamento del contributo di solidarietà

1. Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella certificazione unica di cui all'art. 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Roma, 21 novembre 2011

Il Ministro: MONTI

11A15334

DECRETO 22 novembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione del buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, ventiduesima e ventitreesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 2011, n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.994 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio, 23 luglio e 23 settembre 2009, 24 marzo 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiduesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i") con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime nove cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 novembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la seguente integrazione:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli di emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventitreesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiduesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 29 novembre 2011; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 novembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A15411

DECRETO 22 novembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro "zero coupon", con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 2011, n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.994 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 settembre e 24 ottobre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ") con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di "CTZ", con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 26 settembre 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 26 settembre 2011.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 novembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 26 settembre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 settembre 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 settembre 2011, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ", ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 novembre 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 2011.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2013, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 26 settembre 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A15412

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alushi Kadri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Alushi Kadri, nato a Durazzo (Albania) il 31 maggio 1954, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 190, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier Mekanike per Industri» conseguito nel 1979 presso la «Universitetit te Tiranes» (Albania) ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, nonne di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di nonne più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia il titolo accademico conseguito è direttamente abilitante all'esercizio della professione in Albania;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 maggio 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
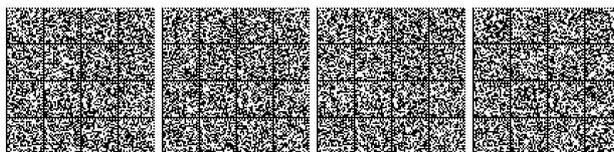
Decreta:

Al sig. Alushi Kadri, nato a Durazzo (Albania) il 31 maggio 1954, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Inxhinier Mekanike per Industri» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie :1) Impianti chimici, 2) Impianti elettrici.

Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14828

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Mazza Maurizio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 17 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mazza Maurizio, nato a Monterotondo (Roma) il giorno 9 giugno 1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Psicólogo», rilasciato in data 17 luglio 2008 dalla «Fundación Universitaria Konrad Lorenz» di Bogotà (Colombia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Preso atto che nella riunione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicólogo», rilasciato in data 17 luglio 2008 dalla «Fundación Universitaria Konrad Lorenz» di Bogotà (Colombia) al sig. Mazza Maurizio, nato a Monterotondo (Roma) il giorno 9 giugno 1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. Il dott. Mazza Maurizio è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14821

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patuto Ada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 8 marzo 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Patuto Ada, nata a Liestal (Canton Basilea Campagna) - Svizzera il giorno 2 dicembre 1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Master of Science in Psychology», conferito in data 29 ottobre 2005 dalla «Universität Basel» di Basilea (Svizzera), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Vista la medesima istanza dell'8 marzo 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Patuto Ada ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Master of Advanced Studies in Cognitive-Behavioural Psychotherapy», conferito in data 30 ottobre 2009 dalla «Universität Basel» di Basilea (Svizzera), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico dei titoli in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Master of Science in Psychology», conferito in data 29 ottobre 2005 dalla «Universität Basel» di Basilea (Svizzera) alla sig.ra Patuto Ada, nata a Liestal (Canton Basilea Campagna) - Svizzera il giorno 2 dicembre 1978, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Patuto Ada è, pertanto, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 2.

1. Il titolo di «Master of Advanced Studies in Cognitive-Behavioural Psychotherapy», conferito in data 30 ottobre 2009 dalla «Universität Basel» di Basilea (Svizzera) alla sig.ra Patuto Ada, nata a Liestal (Canton Basilea Campagna) - Svizzera il giorno 2 dicembre 1978, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La dott.ssa Patuto Ada è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14824

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavoni Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 16 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pavoni Sara, nata a San Marino - RSM il giorno 8 giugno 1980, di cittadinanza sammarinese, in possesso della laurea in «Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità» conseguita in data 30 giugno 2009 presso l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», ha chiesto il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di «Psicologo» conseguito nella Repubblica di San Marino nella II sessione dell'anno 2010, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 11 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, la laurea in «Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità» conseguita in data 30 giugno 2009 presso l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» dalla sig.ra Pavoni Sara, nata a San Marino - RSM il giorno 8 giugno 1980, di cittadinanza sammarinese, con successiva abilitazione all'esercizio della professione nella Repubblica di San Marino, conseguita nella II sessione dell'anno 2010, è riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Pavoni Sara è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14827

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2011.

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'art. l, commi 3, lettere da *a)* a *f)*, 90 e 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 13 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di accesso al beneficio

1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» è presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, secondo modalità definite dall'ente medesimo.

2. Ai fini della procedibilità dell'istanza, la domanda di cui al comma 1 deve:

a) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo;

b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera *b)*, il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;

c) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella *A* allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.

3. La documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.

Art. 2.

Procedimento accertativo

1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'art. 1, comma l, lettera *c)*, del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all'art. l, commi 1, lettera *b)*, 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti:

a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;

b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

3. All'espletamento delle attività di monitoraggio e di eventuale differimento del trattamento pensionistico si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto l 990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazioni dell'ente previdenziale

1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 1 in riferimento alla lettera *a)* del predetto comma 1, ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera *b)* del medesimo comma 1:

a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3;

c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.
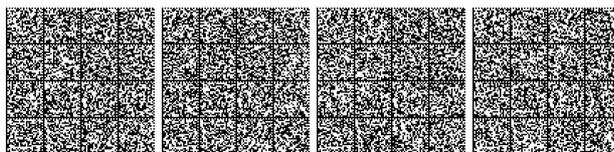
Art. 5.

Verifiche ispettive

1. L'espletamento dell'attività di verifica di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo è svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessità dell'istruttoria.

Art. 6.

Modalità di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera *b)* del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla lettera *b)*, numero l, del presente comma;

b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:

1) con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;

2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo.

2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.

3. Modalità diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.

Art. 7.

Scambio di dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria provvedono, anche ai fini del procedimento accertativo di cui all'art. 2 e delle verifiche ispettive di cui all'art. 5, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalità informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e 6, del decreto legislativo. Con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo art. 1 del decreto legislativo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli altri enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalità stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.

Art. 8.

Ricorsi amministrativi

1. In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.

2. Ai fini di cui al comma l, i Comitati regionali per i rapporti di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle valutazioni del presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli necessaria in relazione allo specifico ricorso.

3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 151
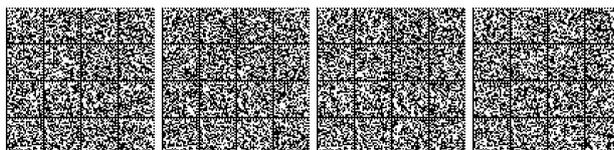
TABELLA A

Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI			
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011	**Documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011**	**Documenti che devono attestare l'adibizione alle attività per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011**	**Ulteriore documentazione necessaria**
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/ cessazione/variazione rapporto di lavoro		- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/ cessazione/variazione rapporto di lavoro	TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento	

b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/ cessazione/variazione rapporto di lavoro	TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento	
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/ cessazione/variazione rapporto di lavoro		- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro		

LAVORATORI DIPENDENTI DA PP.AA.	
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011	**Documenti**
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera c) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con lavoro notturno con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) l servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

11A15225

DECRETO 27 ottobre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della società Giacchieri SAS. (Decreto n. 62386).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 24 giugno 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Giacchieri SAS , è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27 giugno 2011 al 26 giugno 2013;

Vista l'istanza con la quale la società Giacchieri SAS ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27 giugno 2011 al 26 dicembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27 giugno 2011 al 26 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori forza alla società Giacchieri SAS pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto legge n. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27 giugno 2011 al 26 dicembre 2011;

Unità: Forlì - legge n. Ridolfi.

Matricola INPS: 7025712581.

Pagamento diretto : SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 61657 del 19 settembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A14907

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministero risorse agricole del 16 agosto 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda della Regione Veneto - Consorzio tutela vini DOC Bagnoli, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 11 maggio 2011 a Conegliano (TV), presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «G.B. Cerletti», dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bagnoli di Sopra (PD), presso il Teatro Comunale il 17 maggio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 219 del 20 settembre 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei Vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei Vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011 - 2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Le scorte di vino della corrispondente tipologia «Friularo» della DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», di cui al disciplinare approvato con decreto ministero Risorse agricole del 16 agosto 1995, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione, possono essere commercializzate con la denominazione di origine controllata fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale ad interim
VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "BAGNOLI FRIULARO" O "FRIULARO DI BAGNOLI"

Articolo 1

1 La denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", già riconosciuta a DOC con DM 16 agosto 1995, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", passito,
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico passito.

Articolo 2.

1. I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.
- altri vitigni a frutto a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, in misura non superiore al 10%.

Articolo 3.

1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", comprende l'intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.

2. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", designabili con la specificazione classico interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

Articolo 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della produzione dei vini di cui all'articolo 1, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentario-alluvionale, di medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree.

3 Sono assolutamente da escludere, invece, i vigneti ubicati in terreni ricchi di sostanza organica e quelli in terreni umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno avere un minimo di 2.500 piante per ettaro.

5. Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e a cortina doppia; sono vietate invece le forme di allevamento espanse.

6. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

7. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

tipologia	Prod. max uva/ha Tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo	Titolo alc. vol. nat. minimo versione riserva
"B.F." o "B.F."	12	10,00	11,00
"B.F." o "B.F." classico	11	10,50	11,50

8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Friularo di Bagnoli"

9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo di cui all'art. 13 del decreto L.vo n.61/2010.

Articolo 5.

1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento e affinamento laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art.3.
Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate anche in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3. Nella preparazione dei vini diversi dalla tipologia passito e vendemmia tardiva possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento fino ad un massimo del 50% dell'intera partita.

4. La menzione "Vendemmia Tardiva" è riservata esclusivamente al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate, come è tradizione, dopo l'"Estate di San Martino" (11 Novembre).

5. La tipologia passito è ottenuta attraverso un appassimento naturale delle uve in locali idonei.
Per l'appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
Le uve destinate all'appassimento non possono essere pigiate in data antecedente al 8 dicembre. La Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data.

6. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per le uve fresche e 45% per le uve appassite. Qualora superi questo limite, ma non rispettivamente il 75% e il 50%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

7. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", diversi dalla tipologia passito, devono essere sottoposti ad invecchiamento che dovrà essere di almeno:
- 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva,
- 12 mesi per gli altri vini,

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" passito (anche con la specificazione classico) non potrà essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno due anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi.

Articolo 6.

1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" (anche nella tipologia vendemmia tardiva):
- colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, intenso, caratteristico;
- sapore: asciutto, pieno,vellutato, intenso, tendente all'acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % e 12,50 % nella versione riserva;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l nella versione riserva

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" passito:
- colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
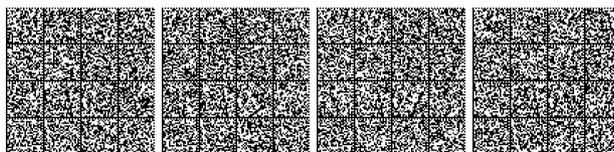
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50%;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l.

Articolo 7.

1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la conservazione delle uve per l'appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri di carico e nei documenti di accompagnamento.

2. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato" e similari.

3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

4. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Articolo 8.

1. Tutti i vini della denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" devono essere confezionati in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 3 chiuse con tappo raso bocca in sughero e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Per le bottiglie fino a 0,250 litri è consentito l'uso del tappo a vite.
È consentito, ai soli fini promozionali, l'impiego di bottiglie tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 18.
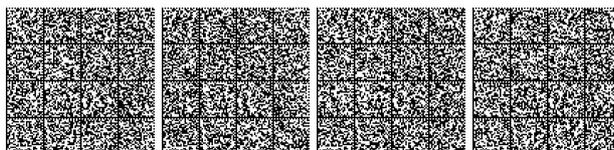
ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI	A072	X	203	2	X	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI PASSITO	A072	X	203	2	D	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI RISERVA	A072	X	203	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI VENDEMMIA TARDIVA	A072	X	203	2	F	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI CLASSICO	A072	A	203	2	X	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI CLASSICO PASSITO	A072	A	203	2	D	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI CLASSICO RISERVA	A072	A	203	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI CLASSICO VENDEMMIA TARDIVA	A072	A	203	2	F	X	A	1	X	Nuovo

11A15045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 novembre 2011.

Inserimento del medicinale «Atgam» (siero antilinfocitario di cavallo) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale ATGAM® (siero antilinfocitario di cavallo), è attualmente commercializzato negli Stati Uniti d'America e annovera il trattamento dell'aplasia midollare acquisita, denominata anche anemia aplastica, fra le indicazioni principali;

Considerato che l'aplasia midollare acquisita è una malattia rara a carico del midollo osseo, caratterizzata, se non trattata adeguatamente, da un alto tasso di mortalità;

Visti i recenti risultati di sperimentazioni cliniche pubblicati nella letteratura scientifica internazionale che attestano, oltre ogni dubbio, la superiorità terapeutica del siero antilinfocitario di cavallo (ATGAM) rispetto al siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®) attualmente disponibile in Europa;
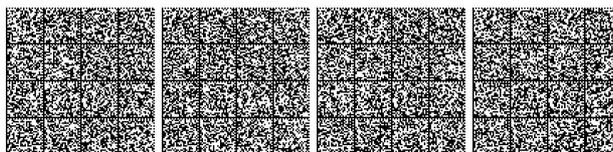
Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti dalla succitata patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 ottobre 2011 – Stralcio Verbale n. 20;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale ATGAM® (siero antilinfocitario di cavallo) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®) nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente determinazione e con il limite temporale di 12 mesi.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: ATGAM® Pfizer (siero antilinfocitario di cavallo)

Indicazione terapeutica: terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®).

Criteri di inclusione: tutti i casi di aplasia midollare per i quali sia accertato o probabile un meccanismo etiopatogenetico autoimmunitario e per i quali la terapia con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®) si sia rivelata inefficace, insufficientemente efficace o sia a priori controindicata. La diagnosi deve essere obbligatoriamente accertata sia mediante biopsia sia mediante agoaspirato del midollo osseo.

Criteri di esclusione:

a) Tutte le aplasie midollari congenite o costituzionali;

b) Aplasie midollari causate da radiazioni;

c) Aplasie midollari da danno chimico diretto;

d) Aplasie midollari secondarie a processi tumorali;

e) Tutte le aplasie midollari per le quali sia stata esclusa con certezza una etiopatogenesi di tipo autoimmunitario;

f) La gravidanza è un fattore di esclusione salvo casi eccezionali in cui non vi sia altra alternativa terapeutica e la vita della paziente sia gravemente minacciata, tenendo in debita considerazione la mancanza di dati sui possibili rischi per il feto. La paziente andrà adeguatamente informata nei casi in cui si prospetti l'uso di ATGAM® durante la gravidanza;

g) Tutti i casi di aplasia midollare che abbiano risposto in maniera soddisfacente al siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®).

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: il farmaco dovrà essere somministrato esclusivamente e senza eccezioni in ambiente ospedaliero idoneo dotato delle opportune strutture di rianimazione e terapia intensiva.

Il farmaco potrà essere prescritto e utilizzato esclusivamente da specialisti in ematologia, immunologia, immunoematologia, medicina interna, oncologia e pediatria con documentata esperienza nel trattamento della aplasia midollare.

L'ATGAM® potrà essere utilizzato anche in associazione con altri presidi terapeutici compatibili quali, ad esempio, la Ciclosporina A.

Estrema cautela andrà osservata in quei pazienti con precedenti anamnestici di allergia alle proteine di origine equina.

Non esistono dati definitivi sul possibile passaggio di alcune componenti del prodotto nel latte materno, in tale evenienza andranno adottate le opportune precauzioni.

È fortemente consigliato effettuare un test cutaneo di tolleranza, con le modalità indicate in scheda tecnica, prima di somministrare l'ATGAM®. Tale test è obbligatorio nei pazienti con precedenti anamnestici di allergia/intolleranza alle proteine di origine equina.

È altresì consigliato un pretrattamento con cortisonici e/o antiistaminici. Tali farmaci potranno anche essere somministrati in associazione con l'ATGAM® a discrezione del clinico.

Il farmaco dovrà essere diluito e somministrato secondo le indicazioni fornite dal produttore nella scheda tecnica approvata dalla Food & Drugs Administration (USA). Il dosaggio massimo ammissibile è di 40mg/Kg/die in infusione endovenosa lenta. La durata del ciclo a tale dosaggio è di 4 giorni consecutivi. Sono possibili cicli più lunghi a dosaggi inferiori come indicato nella scheda tecnica del prodotto.

È possibile ripetere il trattamento in caso di recidiva.

Costi indicativi: il costo indicativo di un ciclo per un paziente di 70 Kg al dosaggio di 40mg/Kg/die per 4giorni è di circa € 20.000,00 (prezzo ex-factory IVA esclusa). Tale stima è stata effettuata considerando il costo comunicato da Pfizer Italia di ATGAM® – confezione da 5 fiale (50mg/ml 5 *ml)* – prezzo ex-factory IVA esclusa di € 2.250,00. Tale costo potrà subire delle variazioni trattandosi di un prodotto importato direttamente dagli USA.

La Pfizer Italia ha dato disponibilità a farsi carico dell'importazione e distribuzione del farmaco alle farmacie ospedaliere. I farmacisti ospedalieri potranno ordinare il farmaco contattando Pfizer Italia al numero verde 800 053 053 in orari e giorni lavorativi.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
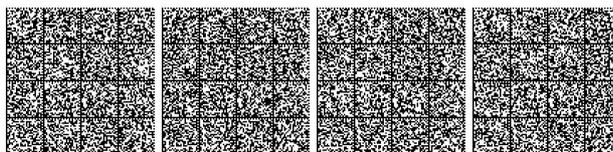
DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Durante il trattamento	A 4 mesi dal trattamento
Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e piastrine	+	+	+
Biopsia e agoaspirato del midollo osseo (obbligatori prima del trattamento)	+	-	+
Alterazioni cariotipiche/presenza di blasti	+	-	+
Anamnesi per allergia alle proteine di origine equina	+	-	-
ALT/AST/gamma GT Bilirubinemia totale e diretta Creatininemia	+	+	+
EBV e CMV (DNA su periferico)	+	+	+
Eventi tossici d'organo/apparato	-	+	+
Test cutaneo di tolleranza del farmaco	+	-	-
Eruzioni cutanee/fenomeni allergici o di intolleranza	-	+	-
Segni emorragici cutanei	+	+	+
Iperpiressia	+	+	+
Episodi infettivi (anche di natura non opportunistica)	+	+	+
Altri eventi avversi	-	+	+
Esito terapeutico:			
Risposta completa	-	-	SI/NO
Risposta parziale	-	-	SI/NO
Recidiva	-	-	SI/NO
Mancata risposta	-	-	SI/NO
Evoluzione clonale(Mds o leucemia)	-	-	SI/NO

11A15187

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Collegamento tra il porto di Ancona e la grande viabilità (CUP F31B01000120001). Schema di convenzione. (Deliberazione n. 9/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999 - suppl. ord.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001 e prevedendo che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e s.m.i. e visto, in particolare l'art. 175 che disciplina la figura del promotore demandando a questo Comitato di valutare la proposta del promotore stesso unitamente al progetto preliminare nei tempi e modi di cui all'art. 165 del medesimo decreto legislativo;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità, non diversamente regolamentati, ed in materia di determinazione delle tariffe;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché, stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 riporta tra gli «Hub portuali» la voce «Ancona» e che all'allegato 2 include tra gli «Hub portuali, aeroportuali e interportuali» la voce «Allacci plurimodali al porto di Ancona»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), conferma, all'allegato 1, la voce «Ancona» tra gli «Hub portuali» e specifica, all'allegato 2, per l'«Hub di Ancona», l'intervento «adeguamento porto di Ancona ed interazione rete viaria»;

Vista la delibera di questo Comitato 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione — negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Visto che il Consiglio d'Amministrazione di ANAS il 23 aprile 2008 ha dichiarato il pubblico interesse della proposta presentata dall'ATI Impregilo - Astaldi - Pizzarotti - Itinera, relativamente alla progettazione, realizzazione e gestione del collegamento viario del Porto di Ancona, la A14 e la SS16, che è stata quindi individuata come promotore dell'intervento;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 34, (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2010), con cui questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'opera, valutando favorevolmente la proposta del predetto promotore, invitando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sottoporre al NARS, entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera stessa, lo schema di convenzione per l'espressione del parere di competenza;

Viste le note 25 novembre 2010, n. 48177 e 18 gennaio 2011, n. 209, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, rispettivamente, trasmesso lo schema di convenzione in esame corredato di alcuni allegati e l'ulteriore necessaria documentazione, chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS;
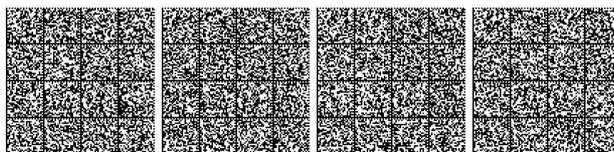
Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 aprile 2011, ai sensi del punto 2.2 della citata delibera n. 34 del 2010, ha reso il parere n. 1, con cui si è pronunciato favorevolmente in merito allo schema di convenzione in esame, a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni, formulate nel medesimo parere;

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 10712 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di uniformare il quadro regolatorio ai recenti orientamenti finalizzati alle tutela della finanza pubblica, rappresenta la necessità di includere nello schema di convenzione in esame le clausole ivi richiamate concernenti tra l'altro il costo del finanziamento degli interventi e la remunerazione del capitale proprio;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di convenzione in esame, opportunamente integrato con le clausole relative al costo del debito (Kd) e dei mezzi propri (Ke), da impiegare per il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC), di tenore analogo a quello utilizzato in altre convenzioni autostradali recentemente esaminate dal Comitato;

Prende atto

1. Dei contenuti dello schema di convenzione trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le summenzionate note, e in particolare che:

lo schema di convenzione disciplina il rapporto tra il concedente ed il concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento viario tra il Porto di Ancona, la A14 e la S.S. 16;

il collegamento autostradale è costituito da un asse principale di connessione tra la zona industriale prospiciente la «nuova darsena» del porto di Ancona e la A14 e da una bretella che unisce il citato asse principale e la SS 16;

la durata della concessione è fissata in trentasei anni che decorrono dalla data di efficacia della convenzione in argomento;

il costo complessivo dell'intervento è pari a 479,8 milioni di euro, al netto dell'IVA, di cui 353,3 milioni di euro per lavori al netto del ribasso d'asta, 12,8 milioni di euro per oneri di sicurezza e 113,7 milioni di euro per somme a disposizione;

la realizzazione dell'opera è prevista mediante integrale ricorso alla finanza di progetto;

il piano finanziario prevede il completo ammortamento dell'opera a fine concessione e, pertanto, alla scadenza della concessione non è previsto valore di subentro;

il WACC, al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 10,12 per cento;

che il parametro X assume un valore nullo, così come il parametro K. La convenzione in esame, avendo a oggetto una tratta autostradale ancora da realizzare, fissa un livello iniziale della tariffa in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in esercizio, cosi come previsto dalla delibera CIPE n. 39/2007. Allo stato attuale il piano economico finanziario (PEF) presenta un incremento tariffario annuo pari all'1,5 per cento;

che l'art. 19 e l'Allegato «C» individuano gli indicatori di qualità, che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti all'incidentalità e allo stato strutturale delle pavimentazioni;

che l'art. 31 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2, lettera *c)*, prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato, adottate anche in attuazione del citato art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

2. Che in data 11 agosto 2010, l'ANAS ha pubblicato il bando di gara per l'individuazione dei soggetti che saranno invitati alla successiva fase di procedura negoziata. Alla scadenza del 30 settembre sono state presentate sei domande di prequalifica;

Delibera:

1. Ai sensi del punto 2.2 della delibera 13 maggio 2010, n. 34, è valutato favorevolmente lo schema di convenzione di cui alla precedente presa d'atto, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

eliminare la possibilità di sottoscrivere accordi che consentano al concedente la facoltà di acquistare azioni della società di progetto, in linea con gli orientamenti comunitari (Patto di Call Option);

aggiungere, all'art. 3, comma 2, lett. *c)*, dopo le parole «della legge 27 febbraio 2004 n. 47», le seguenti parole: «e a quanto indicato nella Direttiva MIT 19 febbraio 2009 n. 102». Dovranno, inoltre, essere inserite, tra le operazioni straordinarie, anche quelle di trasformazione della società (art. 3.2 lett. *bb)*. Al punto 3.2. lett. *q)*, dopo il termine «patrimoniale», si dovranno aggiungere le seguenti parole: «così come previsti dal piano economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni normative in materia; al punto 3.2. dopo la lett. *r)* aggiungere la lett. r1) del seguente tenore: «L'individuazione dei soggetti finanziatori degli interventi oggetto della presente convenzione avviene mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica»;

prevedere all'art. 3, comma 6, oneri agevolati a carico degli enti locali che utilizzino la sede stradale e sue pertinenze per la realizzazione di opere di pubblica utilità;

eliminare all'art. 4.1 la clausola secondo cui «per cause non imputabili al concessionario, eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori comportano lo slittamento della durata della concessione»;

eliminare ogni riferimento al valore di subentro ed eventuale correlata previsione di indennizzo, in quanto non previsto nello schema di convenzione (art. 5.1). Vanno, in particolare, eliminate sia la clausola che prevede il termine di 120 giorni entro il quale il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo - e conseguentemente stralciata la previsione della corresponsione a carico del concedente, in caso di ritardato pagamento dell'indennizzo, di un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto (art. 5.2) — sia la clausola che accolla al concedente l'indennizzo da subentro qualora il subentro del nuovo concessionario non avvenga entro 24 mesi dalla scadenza della concessione (art. 5.4);

integrare l'art. 6 con un secondo comma, in modo che risulti che il concessionario è tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative previste dall'art. 86, comma 1, lett. *o)* del citato D.P.R. n. 554/1999 per le attività di progettazione, costruzione e gestione, ovvero, dal D.P.R. n. 207/2010 sostitutivo del citato D.P.R. 554 e che entrerà in vigore a far data giugno 2011;

aggiungere un art. 8-*bis* nel quale sia regolato l'accertamento di gravi inadempimenti del concessionario che reciti: «Nel caso in cui il concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi riportati all'art. 9 della presente convenzione, il concedente medesimo provvede a comunicare gli elementi dell'accertamento, fissando un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà provvedere in merito, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni, ovvero queste ultime non siano state accettate dal concedente, quest'ultimo avvia il procedimento di cui all'art. 9»;

riformulare il comma 5 dell'art. 9, come segue: «Il subentrante dovrà corrispondere al concessionario decaduto un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative o regolamentari»;

fermo restando quanto previsto all'art. 9, aggiungere un art. 9-*bis*, che regoli gli istituti del recesso, oltre che della revoca e della risoluzione della convenzione di cui all'art. 27; resta inteso che i mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio non devono essere inclusi tra le possibili cause legittimanti la corresponsione di indennizzo;

prevedere all'art. 10.10 la redazione contestuale, e non differita, del disciplinare regolante i rapporti tra il concessionario e le società ad esso collegate o da esso controllate;

eliminare dall'art. 10, comma 6, relativamente alla cessione di azioni, la seguente frase «rilasciata su conforme nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'istruttoria compiuta dal concedente», in quanto non è prevista alcuna autorizzazione o benestare ministeriale;

aggiungere un art. 10-*bis*, che disciplini la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del concessionario;

aggiungere, all'art. 11, i seguenti tre commi:

Primo comma da aggiungere:

«Qualora in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, dovesse verificarsi uno scostamento del costo del debito offerto in sede di gara e riportato nel piano economico-finanziario (PEF) allegato alla presente Convenzione, si procederà all'aggiornamento della medesima e del relativo piano economico-finanziario al fine di rideterminare l'equilibrio economico-finanziario con conseguente riallineamento del costo del debito (kd) utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc).

Il riallineamento del costo del debito (Kd):

i) qualora determinato da un incremento del Kd rispetto al valore offerto in sede di gara, sarà definito in ragione del minore tra i seguenti valori:

a) differenza tra il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione, calcolato alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento, e il TFE del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione, calcolato alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso in cui tale differenza risulti negativa, il valore considerato è pari a zero;

b) la differenza del costo del debito offerto in sede di gara e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto;

ii) qualora determinato da una riduzione del Kd rispetto al valore offerto in sede di gara, sarà definito dalla differenza tra il costo del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara allegato alla presente Convenzione e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto.

Il TFE è calcolato sulla base della curva dei tassi BTP Benchmark rilevati dalla pagina "0#ITBMK=FIX" del circuito Reuters, secondo la metodologia di cui all'Allegato [B] alla presente Convenzione.

Nel caso in cui, successivamente, il concessionario proceda al rifinanziamento del debito previsto nel PEF vigente, il riallineamento del costo del debito sarà determinato in ragione di un valore pari alla differenza, solo se positiva, tra il costo del debito indicato nel PEF medesimo e il costo del debito rifinanziato.

Secondo comma da aggiungere:

«Il rendimento dei mezzi propri (ke), utilizzato nel calcolo del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc), offerto in sede di gara, e riportato nell'Allegato *B)* della presente Convenzione, sarà vincolante per il concessionario e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione, anche in occasione degli aggiornamenti del piano economico-finanziario previsti dal presente articolo».

Terzo comma da aggiungere:

«In sede di aggiornamento e di revisione del Piano Economico Finanziario verrà calcolato lo scostamento cumulato tra il traffico consuntivo a fine quinquennio e le relative previsioni. Laddove si registrino maggiori entrate dovute ad una variazione del traffico, il beneficio economico finanziario, al netto delle imposte e del canone di concessione, verrà destinato al riequilibrio del Piano suddetto tramite corrispondente rideterminazione del saldo delle poste figurative».

L'Allegato B dello schema di convenzione deve essere integrato con le seguenti previsioni:

CALCOLO DEL TASSO FINANZIARIAMENTE EQUIVALENTE AI BTP BENCHMARK

Il Tasso Finanziariamente Equivalente («TFE») indica il tasso di mercato di un'operazione finanziaria teorica avente le medesime caratteristiche del Finanziamento previsto nel Piano Economico Finanziario della convenzione (il «Finanziamento») in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:

1. Calcolo della durata finanziariamente equivalente del Finanziamento («DFE»), inteso come il valore espresso in anni entro cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto anche dei flussi di erogazione;

2. Rilevazione del rendimento del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", con durata finanziaria immediatamente precedente la DFE;

3. Rilevazione del rendimento del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX" con durata finanziaria immediatamente successiva alla DFE;

4. Calcolo del tasso di rendimento, di un BTP teorico avente durata finanziaria corrispondente alla DFE del Finanziamento mediante interpolazione lineare dei rendimenti rilevati secondo i punti 2. e 3. che precedono. Tale rendimento corrisponde all'approssimazione del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP;

5. Nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla durata finanziaria massima del BTP benchmark si procederà al calcolo del tasso di rendimento di cui al precedente punto 4. mediante estrapolazione lineare dei rendimenti (i) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", di massima durata finanziaria, e (ii) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", di durata finanziaria immediatamente precedente.

Il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e li comunica al Concedente; successivamente, il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE al momento di sottoscrizione del finanziamento e li comunica al Concedente.

inserire all'art. 11, comma 8, dopo le parole «vigente normativa», la seguente frase: «il concedente, con la sottoscrizione della presente convenzione, non si vincola ad approvare il progetto definitivo corredato del piano economico finanziario per la conseguente trasmissione al Ministero competente, qualora il progetto stesso non sia redatto in conformità alle prescrizioni dettate dal CIPE con la delibera di approvazione del progetto preliminare, n. 34/2010;

eliminare le clausole che prevedono l'approvazione con decreto interministeriale del «verbale dell'attività di verifica del Piano Finanziario Regolatorio» (Art. 11);

modificare l'art. 12, comma 1, relativo al canone di concessione, indicando gli estremi di legge che ne fissano la misura e precisando che il canone annuo dovuto ai soggetti legittimati è integrato dell'importo stabilito dall'art. 19, comma 9-*bis*, della legge n. 102/2009, nonché di quanto stabilito dall'art. 15 del decreto-legge. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010;

eliminare l'art. 13;

integrare il titolo dell'art. 17 aggiungendo, dopo le parole «non realizzati», le seguenti parole «o realizzati in ritardo». Introdurre coerentemente, nel medesimo art. 17, un ulteriore comma 6 che reciti: «Le somme accantonate diventeranno disponibili per il concessionario, su apposita disposizione del concedente, al raggiungimento del valore dell'investimento previsto nel piano finanziario incrementato dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di spesa del piano finanziario incrementato dell'accantonamento sia superiore alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere avverrà in sede di aggiornamento del piano finanziario»;

riportare in modo chiaro il trattamento degli investimenti non realizzati e specificare gli effetti conseguenti alla riprogrammazione e ai meccanismi di remunerazione di tali investimenti (art. 17.5);

introdurre, all'art. 19, comma 1, dopo le parole «s.m.i.» le seguenti parole «ed inoltre dalla direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009»;

predisporre un allegato che disciplini l'irrogazione delle sanzioni e delle penali che deve essere citato negli articoli 25 e 26;

modificare il titolo dell'art. 26 come segue: «Penalità sull'esecuzione degli investimenti» e prevedere una tempistica per la corresponsione al concessionario delle penalità accertate. Devono essere altresì indicati gli importi delle penalità previste ai commi 2, 3, 4 e 5, ai sensi della vigente normativa;

prevedere, relativamente al regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi di cui all'art. 30.1, compatibilmente con le previsioni del relativo bando di gara, che il 30 per cento dei lavori, beni e servizi soprasoglia comunitaria sia affidato a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica;

inserire all'art. 30, comma 7, dopo le parole «evidenza pubblica» le seguenti parole «assicurando la copertura sull'intero collegamento ed evitando forme di pubblicità di qualsiasi genere»;

inserire all'art. 31, comma 1, dopo le parole «standard di qualità» le seguenti parole «di cui alla direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009»;

subordinare all'art. 34 la decorrenza dell'efficacia della convenzione alla registrazione della Corte dei Conti del decreto interministeriale di approvazione;

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della concessione di costruzione e gestione in argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'esito della gara e a trasmettere copia del piano economico finanziario aggiornato in relazione agli esiti della stessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2011
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 89

11A15333

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Topotecan Kabi»

Estratto determinazione n. 2725 del 14 novembre 2011

Medicinale: TOPOTECAN KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Oncology Plc. - Lion Court, Farnham Road - Bordon, Hampshire GU35 0NF (Regno Unito).

Confezione:

«4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 041234016/M (in base 10) 17BCM0 (in base 32);

«4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041234028/M (in base 10) 17BCMD (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione - ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 4 mg di topotecan (come cloridrato);

ogni ml di soluzione ricostituita contiene 1 mg di topotecan;

eccipienti: Mannitolo (E421); Acido tartarico (E334); Acido cloridrico (E507) (per regolare il *pH)*; Sodio idrossido (E524) (per regolare il *pH)*.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Fresenius Kabi Oncology Limited - Village Kishanpura, Baddi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H. P. (India).

Controllo lotti, confezionamento secondario e rilascio lotti: Fresenius Kabi Oncology Plc. - Lion Court, Farnham Road, Bordon, Hampshire, GU35 0NF (Regno Unito).

Controllo lotti e confezionamento secondario: Cemelog-BRS Limited - 2040 Budaörs, Vasút u. 13 (Ungheria).

Produzione principio attivo: Topotecan cloridrato - Fresenius Kabi Oncology Limited - D-35, Industrial Area, Kalyani, Nadia, West Bengal (India).

Indicazioni terapeutiche - Topotecan in monoterapia è indicato nel trattamento di:

pazienti affetti da carcinoma metastatizzato dell'ovaio dopo esito negativo della terapia di prima linea o delle successive terapie;

pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante (SCLC) per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea (vedere paragrafo 5.1).

Il topotecan in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia. Le pazienti con precedente esposizione al cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento per giustificare il trattamento con tale associazione (vedere paragrafo 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 041234016/M (in base 10) 17BCM0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 169,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 279,66;

«4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 041234028/M (in base 10) 17BCMD (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 847,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.398,32.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOPOTECAN KABI è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15183

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ropinirolo EG»

Estratto determinazione n. 2724 del 14 novembre 2011

MEDICINALE
ROPINIROLO EG

TITOLARE AIC:
EG S.P.A.
Via D. Scarlatti, 31
20124 Milano

Confezione
"5 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038428215/M (in base 10) 14NRKR (in base 32)

Confezione
"5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038428227/M (in base 10) 14NRL3 (in base 32)

Confezione
"5 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038428239/M (in base 10) 14NRLH (in base 32)

Confezione
"5 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038428241/M (in base 10) 14NRLK (in base 32)

Confezione
"5 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in flacone HDPE
AIC n. 038428254/M (in base 10) 14NRKR (in base 32)

Confezione
"5 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in flacone HDPE
AIC n. 038428532/M (in base 10) 14NRVN (in base 32)

Confezione
"5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE
AIC n. 038428544/M (in base 10) 14NRW0 (in base 32)

Confezione
"5 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in flacone HDPE
AIC n. 038428557/M (in base 10) 14NRWF (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film
COMPOSIZIONE:
Una compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
5,70 mg di ropinirolo cloridrato, corrispondente a 5 mg di ropinirolo

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina
Croscarmellosa sodica
Magnesio stearato

Rivestimento:
Ipromellosa
Macrogol 400
Titanio diossido (E171)
Polisorbato 80
Indigotina lacca di alluminio (E132)

PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:
USV LIMITED, H-17/H/18, O.I.D.C., Mahatma Gandhi Udyog Nagar, Dabhel, Daman (India)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Generis Farmaceutica, S.A., rua Juao de Deus, no 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora (Portogallo)

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 6118 Bad Vilbel (Germania)

CONFEZIONAMENTO:
Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur (Olanda)

Klocke Verpackungs-Service GmbH, Max Becker Str. 6, 76356 Weingarten/Baden (Germania)

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
PharmaCodane Aps, Marielundvej 46 A, 2750 Herlev (Danimarca)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Ropinirolo EG è indicato per il trattamento della
- Malattia di Parkinson nelle seguenti contdizioni:
  - in monoterapia per posticipare l'inizio della terapia con levodopa
  - in associazione al trattamento con levodopa, durante il corso della malattia, quando

l’effetto della terapia con levodopa si affievolisce o diviene instabile, e quando si verificano fluttuazioni nell’effetto terapeutico (fluttuazioni del tipo deterioramento “di fine dose” o fenomeni “on-off”)

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
“5 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038428215/M (in base 10) 14NRKR (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 13,79
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 25,87

Confezione
“5 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in flacone HDPE
AIC n. 038428532/M (in base 10) 14NRVN (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 13,79
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 25,87

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ROPINIROLO EG è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A15184

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclofenac EG» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/147 del 7 novembre 2011

Medicinale: DICLOFENAC EG.

Confezioni:

029456011 «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse gastroresistenti;

029456023 «100 mg supposte» 10 supposte;

029456035 «75 mg/3ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale 3 ml;

029456050 «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A.

Procedura: nazionale,

con scadenza il 25 ottobre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15185

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lidocaina Cloridrato Agenzia Industrie Difesa» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/146 del 7 novembre 2011

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.

Confezioni: A.I.C. 036455018 10 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Agenzia Industrie Difesa Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare.

Procedura: nazionale,

con scadenza il 13 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15186

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ialurex Ipotonico» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 143 del 7 novembre 2011

Medicinale: IALUREX IPOTONICO.

Confezioni: A.I.C. n. 029544018 «4mg/ml collirio soluzione» 30 contenitori monodose 0,2 ml.

Titolare AIC: Bausch & Lomb - IOM S.p.A

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 18 aprile 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15188

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bromazepam Sandoz» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 144 del 7 novembre 2011

Medicinale: BROMAZEPAM SANDOZ.

Confezioni: A.I.C. n. 034422 016 - 2,5mg/ml gocce orali soluzione, flacone 20 ml con contagocce.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 27 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15189

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclofenac Alter» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 142 del 7 novembre 2011

Medicinale: DICLOFENAC ALTER.

Confezioni A.I.C. n.:

033212034 «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale;

033212046 «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister pvc/alluminio.

Titolare AIC: Laboratori Alter.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 21 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15190

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ceftazidima Biopharma» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 134 del 28 ottobre 2011

Medicinale: CEFTAZIDIMA BIOPHARMA.

Confezioni A.I.C. n.:

036012019 - 250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 1 flaconcino di polvere + fiala solvente da 1 ml;

036012021 - 500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 1 flaconcino di polvere + fiala solvente da 1,5 ml;

036012033 - 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 1 flaconcino di polvere + fiala solvente da 3 ml;

036012045 - 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso: 1 flaconcino di polvere + fiala solvente da 10 ml;

036012058 - 2 g polvere per soluzione per infusione: 1 flaconcino di polvere.

Titolare AIC: Biopharma S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 16 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15191

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bupisolver» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 138 del 28 ottobre 2011

Medicinale: BUPISOLVER.

Confezioni:

AIC 033813 015 - 2.5 mg/ml soluzione iniettabile fiala in confezione sterile da 5 ml;

AIC 033813 027 - 2.5 mg/ml soluzione iniettabile fiala in confezione sterile da 10 ml;

AIC 033813 217 - 2.5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 5 ml;

AIC 033813 229 - 2.5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 10 ml;

AIC 033813 039 - 2.5 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 10 ml;

AIC 033813 041 - 2.5 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 20 ml;
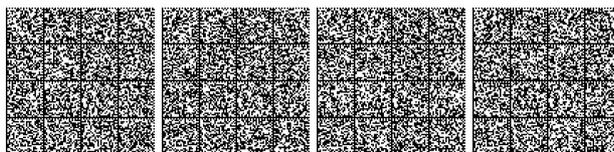
AIC 033813 080 - 5,0 mg/ml soluzione iniettabile fiala in confezione sterile da 5 ml;

AIC 033813 092 - 5,0 mg/ml soluzione iniettabile fiala in confezione sterile da 10 ml;

AIC 033813 231 - 5,0 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 5 ml;

AIC 033813 243 - 5,0 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 10 ml;

AIC 033813 104 - 5,0 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 10 ml;

AIC 033813 116 - 5,0 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 20 ml;

AIC 033813 155 - 5,0 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica fiala in confezione sterile da 4 ml;

AIC 033813 256 - 5,0 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica 10 fiale da 4 ml;

AIC 033813 179 - 7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica fiala in confezione sterile da 3 ml;

AIC 033813 268 - 7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica 10 fiale da 3 ml;

AIC 033813 193 - 10,0 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica fiala in confezione sterile da 2 ml;

AIC 033813270 - 10,0 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica 10 fiale da 2 ml.

Titolare AIC: ALTASELECT S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 4 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15192

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ketoprofene Doc Generici» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/140 del 7 novembre 2011

Medicinale: KETOPROFENE DOC GENERICI.

Confezioni: A.I.C. n. 034306098 «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 30 capsule».

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Procedura: nazionale,

con scadenza il 26 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15193

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Allopurinolo Teva» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/141 del 7 novembre 2011

Medicinale: ALLOPURINOLO TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033518010 «100 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033518022 «300 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Procedura: nazionale,

con scadenza il 9 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15194

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art.81della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010 e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 1995=100)		
2010	Ottobre	137,8	1,7	1,9
	Novembre	137,9	1,7	2,4
	Dicembre	138,4	1,9	2,9
	Media	*137,3*		
		(Base 2010=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi		1,373		
2011	Gennaio	101,2	2,2	3,5
	Febbraio	101,5	2,3	3,6
	Marzo	101,9	2,5	4,0
	Aprile	102,4	2,6	4,3
	Maggio	102,5	2,6	4,2
	Giugno	102,6	2,7	4,1
	Luglio	102,9	2,7	4,4
	Agosto	103,2	2,8	4,3
	Settembre	103,2	3,0	4,6
	Ottobre	103,6	3,2	5,0

11A15213

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17977-XV.J(5637) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- PIROTECNICA TEANESE 281J MAGNOLIA A 16 (d.o.: PIROTECNICA TEANESE 281J MAGNOLIA A 16) (massa attiva g 84,92);
- PIROTECNICA TEANESE 282J MAGNOLIA A 49 (d.o.: PIROTECNICA TEANESE 282J MAGNOLIA A 49) (massa attiva g 258,25);
- PIROTECNICA TEANESE 283J MAGNOLIA A 100 (d.o.: PIROTECNICA TEANESE 283J MAGNOLIA A 100) (massa attiva g 525,50);
- PIROTECNICA TEANESE 284J MAGNOLIA A 25 (d.o.: PIROTECNICA TEANESE 284J MAGNOLIA A 25) (massa attiva g 132,13);
- PIROTECNICA TEANESE 285J MAGNOLIA A 36 (d.o.: PIROTECNICA TEANESE 285J MAGNOLIA A 36) (massa attiva g 189,82);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare in nome e per conto della Pirotecnica Teanese S.r.l. di deposito di esplosivi in Teano (CE) – loc. Crocelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.19324XVJ(5670) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "PROIETTO cal. 127 mm PFFC CON SPOLETTA FB-342"
- "PROIETTO cal. 127 mm PFFC SENZA SPOLETTA"

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della SIMMEL DIFESA S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
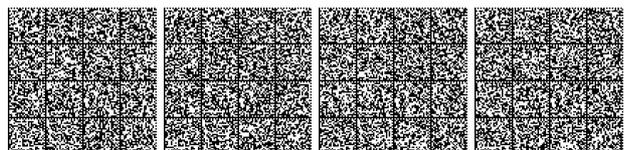
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3995-XV.J(5518) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "U. BORGONOVO/UB703LSD-BROCADE/2009'' *(massa attiva g 361,10)*
- "U. BORGONOVO/UB703LSF-BROCADE-CRACKLING/2009'' *(massa attiva g 391,90)*
- "U. BORGONOVO/UB703LSG-BROCADE-BIANCO/2009'' *(massa attiva g 361,10)*
- "U. BORGONOVO/UB703PC-ARGENTO-BLU/2009'' *(massa attiva g 392,40)*
- "U. BORGONOVO/UB704KS-BIANCO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KS-BLU/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KS-GIALLO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KS-ORO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KS-ROSSO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KS-VERDE/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KSE-BIANCO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KSE-BLU/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KSE-GIALLO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KSE-ROSA/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KSE-ROSSO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KSE-VERDE/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KV-PORPORA-GIALLO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KV-PORPORA-VERDE/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KV-ROSSO-BIANCO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704KV-ROSSO-GIALLO/2009'' *(massa attiva g 679,70)*
- "U. BORGONOVO/UB704LS-BROCADE/2009'' *(massa attiva g 735,30)*
- "U. BORGONOVO/UB704LSF-BROCADE-CRACKLIMG/2009'' *(massa attiva g 792,00)*
- "U. BORGONOVO/UB705KBP-ARANCIO-CRACKLING/2009'' *(massa attiva g 1141,50)*
- "U. BORGONOVO/UB705KBP-BLU-CRACKLING/2009'' *(massa attiva g 1141,50)*
- "U. BORGONOVO/UB705KBP-LIMONE-CRACKLING/2009'' *(massa attiva g 1141,50)*
- "U.BORGONOVO/UB705KE-PORPORA-ARGENTO CRAKLING/2009'' *(massa attiva g 1066,50)*
- "U. BORGONOVO/UB705KE-ROSSO-ARGENTO CRAKLING/2009'' *(massa attiva g 1066,50)*
- "U. BORGONOVO/UB705KE-VERDE-ARGENTO CRAKLING/2009'' *(massa attiva g 1066,50)*
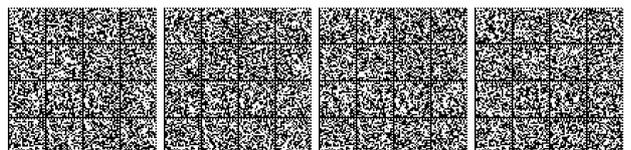
sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di prodotti esplodenti in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9510-XV.J(5573) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- 9100 16TA 22 26 120 (massa attiva g 116);
- 9100 16TB 22 26 120 (massa attiva g 116);
- 9100 16TC 22 26 120 (massa attiva g 116);
- 9101 25TA 22 26 120 (massa attiva g 180);
- 9101 25TB 22 26 120 (massa attiva g 180);
- 9102 36TA 22 26 120 (massa attiva g 260);
- 9102 36TB 22 26 120 (massa attiva g 260);
- 9103 49TA 22 26 120 (massa attiva g 351);
- 9103 49TB 22 26 120 (massa attiva g 351);
- 9104 100TA 22 26 120 (massa attiva g 713);
- 9104 100TB 22 26 120 (massa attiva g 713);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare in nome e per conto della Giove Italia S.r.l. di deposito di esplosivi in Viterbo S.P. Vetrallese km 10+200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/7017/XVJ(53)11 del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "DGV – QUINTA" *(massa attiva g 1206,0)*
- "DGV – QUINTA BIANCO" *(massa attiva g 1302,0)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Del Vicario Giacomo, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "PIROTECNICA SAN SEVERO s.a.s. di Del Vicario G.&C. ", sita in Contrada San Riccardo – San Severo (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/7013/XVJ(53)11 del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "DGV – BATTERIA" *(massa attiva g 423,0)*
- "DGV – BATTERIA VERDE" *(massa attiva g 623,0)*
- "DGV – BATTERIA ROSSO" *(massa attiva g 623,0)*
- "DGV – BATTERIA BIANCO" *(massa attiva g 623,0)*
- "DGV – BATTERIA VIOLA" *(massa attiva g 623,0)*
- "DGV – BATTERIA GIALLO" *(massa attiva g 623,0)*
- "DGV – BATTERIA BLU" *(massa attiva g 623,0)*
- "DGV – BATTERIA TREMOLANTE BIANCO" *(massa attiva g 623,0)*
- "DGV – BATTERIA TREMOLANTE GIALLO" *(massa attiva g 623,0)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Del Vicario Giacomo, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "PIROTECNICA SAN SEVERO s.a.s. di Del Vicario G.&C. ", sita in Contrada San Riccardo – San Severo (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PA.S.20636.XVJ(5694) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 55 BIANCO" *(massa attiva g180)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 55 BLU" *(massa attiva g180)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 55 GIALLO ORO" *(massa attiva g180)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 55 ROSSO" *(massa attiva g180)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 55 VERDE" *(massa attiva g180)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 55 BIANCO" *(massa attiva g160)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 55 BLU" *(massa attiva g160)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 55 GIALLO ORO" *(massa attiva g160)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 55 ROSSO" *(massa attiva g160)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 55 VERDE" *(massa attiva g160)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 55 MULTICOLORE" *(massa attiva g160)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lieto Antonio, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "Fireworks Lieto s.r.l.", sita in via Vallone Veterano, Roccarinola (NA) - località Matierno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PA.S.20635.XVJ(5695) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 45 BIANCO" *(massa attiva g 112,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 45 BLU" *(massa attiva g 112,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 45 GIALLO ORO" *(massa attiva g 112,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 45 ROSSO" *(massa attiva g 112,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 45 VERDE" *(massa attiva g 112,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 45 BIANCO" *(massa attiva g 127,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 45 BLU" *(massa attiva g 127,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 45 GIALLO ORO" (*massa attiva g 127,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 45 ROSSO" *(massa attiva g 127,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 45 VERDE" *(massa attiva g 127,00)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 45 MULTICOLORE" *(massa attiva g 127,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lieto Antonio, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "Fireworks Lieto s.r.l.", sita in via Vallone Veterano, Roccarinola (NA) - località Matierno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PA.S.20634.XVJ(5696) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 30 BIANCO" *(massa attiva g 75)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 30 BLU" *(massa attiva g 75)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 30 GIALLO ORO" *(massa attiva g 75)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 30 ROSSO" *(massa attiva g 75)*
- "FL MONOSBRUFFO STRISCIONE 30 VERDE" *(massa attiva g 75)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 30 BIANCO" *(massa attiva g 95)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 30 BLU" *(massa attiva g 95)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 30 GIALLO ORO" (*massa attiva g 95)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 30 ROSSO" *(massa attiva g 95)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 30 VERDE" *(massa attiva g 95)*
- "FL MONOSBRUFFO STELLE 30 MULTICOLORE" *(massa attiva g 95)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lieto Antonio, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "Fireworks Lieto s.r.l.", sita in via Vallone Veterano, Roccarinola (NA) - località Matierno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PA.S.16707.XVJ(5664) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "MARTARELLO CILINDRO MAGICO - C" per la versione con solo coriandoli *(massa attiva g 8,00)*
- "MARTARELLO CILINDRO MAGICO - S" per la versione con solo stelle filanti *(massa attiva g 8,00)*
- "MARTARELLO CILINDRO MAGICO - SC" per la versione con coriandoli e stelle filanti *(massa attiva g 8,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti in nome e per conto della "Martarello s.r.l.", con esercizio sito in Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS13828-XVJ(5307) del 26.10.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "ART.200A 200 SHOTS CAKE" *(massa attiva g 1400,00)*
- "ART.200B 200 SHOTS CAKE" *(massa attiva g 1800,00)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra Cristiano Grazia, titolare in nome e per conto della omonima ditta con sede legale in via Collina degli Angeli – Sorianello (VV) – della licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti denominati:

- "ART.200C 200 SHOTS CAKE" *(massa attiva g 1036,00)*
- "ART.200D 200 SHOTS CAKE" *(massa attiva g 1036,00)*
- "ART.200CD 200 SHOTS CAKE" *(massa attiva g 1036,00)*
- "ART.200DD 200 SHOTS CAKE" *(massa attiva g 1036,00)*

sono riconosciuti su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art.18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art.53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS9104XVJ(53)11 del 26.10.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "805-64 04" *(massa attiva g 649,00)*
- "805-64 05" *(massa attiva g 601,00)*
- "805-64 09" *(massa attiva g 658,00)*
- "805-64 12" *(massa attiva g 640,00)*
- "805-64 14" *(massa attiva g 583,00)*
- "805-64 15" *(massa attiva g 593,00)*
- "805-64 17" *(massa attiva g 593,00)*
- "805-64 19" *(massa attiva g 661,00)*
- "805-64 23" *(massa attiva g 637,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della "Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C." di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
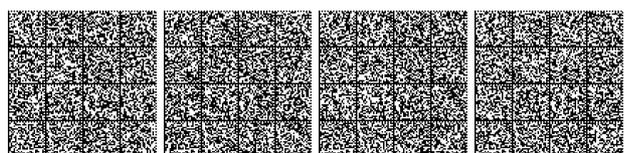
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/17312/XVJ/CE/C/2011 del 26.10.2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Denominazione Esplosivo	Esplosivo da mina “NITRAL”
Numero Certificato	0080.EXP.97.0009 supplemento C2
Data Certificato	25.03.2010
Numero ONU	0082
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo” con l’indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il sig. Romeo Della Bella, titolare di licenza in nome e per conto della società INTER.EM. Srl con deposito in Murisengo (Al) ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato “INERIS – FRANCIA” su richiesta della “EPC-FRANCE”, Parigi (Francia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della stessa società in Saint-Martin-de-Crau (Francia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15168/XVJ/CE/C/2011 del 26.10.2011 ai manufatti esplosivi di seguito elencati, classificati ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella III categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con D.M. n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE(6/1) del 6.10.2004 e con cambio denominazione come da decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE(26) del 18.02.2010, sono assegnati il **numero ONU 0456** e la **classe di rischio 1.4 S**, in aggiunta di quelli indicati dal citato D.M., ove imballati in accordo a quanto indicato nel certificato rilasciato dal Ministero dell'Industria e dell'Energia di Madrid, Parco della Castellana n. 160, in data 14.10.1999 e successivamente modificato in data 22.02.2000:

Denominazione Esplosivo "RIODET HZ"
Categoria P.S. III

Denominazione Esplosivo "RIODET HM"
Categoria P.S. III

Denominazione Esplosivo "RIODET HD"
Categoria P.S. III

Per i citati esplosivi il richiedente sig. TOSO dott. Roberto**,** titolare della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi di I, II, III e V categoria, in nome e per conto della Pravisani Spa, con stabilimento e depositi siti in Sequals (PN) – Loc. Prati del Sbriss, ha prodotto le certificazioni di cui sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A14846

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo all'estratto del decreto 24 agosto 2011, relativo alla dispensa per limite di età del notaio Costantini Andrea.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2011, nella parte del dispositivo, deve intendersi apportata la seguente rettifica: come luogo di nascita deve intendersi il comune di Teramo anziché Napoli.

11A15240

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° settembre 2011 al 7 settembre 2011

Denominazione Azienda : **Almaviva**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **INFORMATICA ED ATTIVITA' CONNESSE**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **INFORMATICA ED ATTIVITA' CONNESSE**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **INFORMATICA ED ATTIVITA' CONNESSE**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **INFORMATICA ED ATTIVITA' CONNESSE**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **INFORMATICA ED ATTIVITA' CONNESSE**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **INFORMATICA ED ATTIVITA' CONNESSE**

Decreto del 07/09/2011 n. 61370

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2013**

****

Denominazione Azienda : **AlmavivA TSF**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**
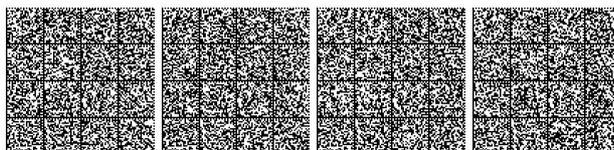
Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 07/09/2011 n. 61377

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **Artedil Spa**

con sede in : **VIGEVANO** Prov : **PV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VIGEVANO** Prov : **PV**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 07/09/2011 n. 61315

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **04/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AUSELDA AED GROUP**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **ELABORAZIONE E REGISTRAZIONE ELETTRONICHE DI DATI (PER CONTO TERZI)**

Decreto del 07/09/2011 n. 61367

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **AVELDA MELFI SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Decreto del 07/09/2011 n. 61318

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **19/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AVIO**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **ACERRA** Prov : **NA**

Settore: **COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Decreto del 07/09/2011 n. 61362

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/12/2010** al **31/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **B P PROSCIUTTI SRL Società unipersonale**

con sede in : **CASTELNUOVO RANGONE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELNUOVO RANGONE** Prov : **MO**

Settore: **PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSA L'ATTIVITA' DELLE MACELLERIE**

Decreto del 07/09/2011 n. 61301

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **C.S. IMPIANTI**

con sede in : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 07/09/2011 n. 61326

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **CALZ. FRANCESCHETTI**

con sede in : **MONTEGRANARO** Prov : **FM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONTEGRANARO** Prov : **FM**

Settore: **FABBRICAZIONE DI CALZATURE**

Decreto del 07/09/2011 n. 61382

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****
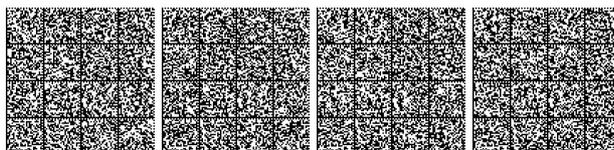
Denominazione Azienda : **CALZATURIFICIO CLINTON**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 07/09/2011 n. 61378

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **28/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **CAMST c/o METECNO INDUSTRIE S.p.A.**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TRAVESIO** Prov : **PN**

Settore: **Mense**

Decreto del 07/09/2011 n. 61349

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **14/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **CAMST c/o SAFILO S.p.A.**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRECENICCO** Prov : **UD**

Settore: **Mense**

Decreto del 07/09/2011 n. 61352

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **CAMST SOC. COOP. A R.L. c/o Glass Idromassaggio s.p.a.**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ODERZO** Prov : **TV**

Settore: **Mense**

Decreto del 07/09/2011 n. 61350

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/02/2011** al **12/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **CAMST SOC. COOP. A R.L. c/o Zorzi s.p.a.**

con sede in : **CASTENASO** Prov :

BO

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TREVISO** Prov : **TV**

Settore: **Mense**

Decreto del 07/09/2011 n. 61351

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/02/2011** al **02/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **CARRARA INDUSTRIA SERRAMENTI SRL**

con sede in : **BETTOLA** Prov : **PC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BETTOLA** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**

Decreto del 07/09/2011 n. 61300

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/02/2011** al **10/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CASA VINICOLA CALATRASI**

con sede in : **SAN CIPIRELLO** Prov : **PA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN CIPIRELLO** Prov : **PA**

Settore: **Produzione di vini da tavola e di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)**

Unità di : **SAN CIPIRELLO** Prov : **PA**

Settore: **Produzione di vini da tavola e di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)**

Unità di : **SAN CIPIRELLO** Prov : **PA**

Settore: **Produzione di vini da tavola e di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)**

Decreto del 07/09/2011 n. 61374

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/04/2011** al **05/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **CISAM SRL**

con sede in : **TERMOLI** Prov : **CB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERMOLI** Prov : **CB**
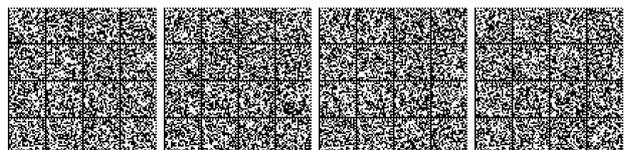
Settore: **Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte, scale e cancelli metallici**
Decreto del 07/09/2011 n. 61336
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **31/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CLX EUROPE**

con sede in : **VERONA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **Lavorazioni preliminari alla stampa**
Decreto del 07/09/2011 n. 61342
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **CO.SA. COSTRUZIONI SALA**

con sede in : **ISTRANA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ISTRANA** Prov : **TV**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 07/09/2011 n. 61328
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o FIAT GROUP AUTOMOBILES**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Mense**
Decreto del 07/09/2011 n. 61347
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/02/2011** al **12/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **CONSORZIO ETRURIA**

con sede in : **MONTELUPO FIORENTINO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTELUPO FIORENTINO** Prov : **FI**
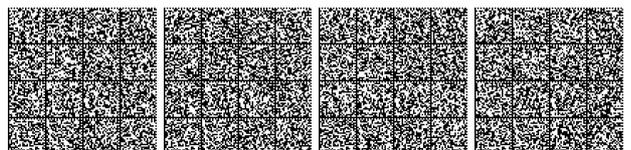
Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **LA SPEZIA** Prov : **SP**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **LUCCA** Prov : **LU**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **PONTEDERA** Prov : **PI**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **GROSSETO** Prov : **GR**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **FOLLONICA** Prov : **GR**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 07/09/2011 n. 61337

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **COOPERATIVA CERAMICA DI IMOLA SC**

con sede in : **IMOLA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **IMOLA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Unità di : **BORGO TOSSIGNANO** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Unità di : **FAENZA** Prov : **RA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Unità di : **IMOLA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON**

REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA
Decreto del 07/09/2011 n. 61365
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**
****

Denominazione Azienda : **DAGMAR IMPIANTI**
con sede in : **SANTA MARIA LA CARITA'** Prov : **NA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**
Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 07/09/2011 n. 61324
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **D'ETOFFE**
con sede in : **MONTALE** Prov : **PT**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **MONTALE** Prov : **PT**
Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**
Decreto del 07/09/2011 n. 61294
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **ECOLEAD**
con sede in : **TORRECUSO** Prov : **BN**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **TORRECUSO** Prov : **BN**
Settore: **Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati**
Decreto del 07/09/2011 n. 61312
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ELETTROBETON COSTRUZIONI GENERALI**
con sede in : **SELVAZZANO DENTRO** Prov : **PD**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **SELVAZZANO DENTRO** Prov : **PD**
Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Unità di : **SELVAZZANO DENTRO** Prov :

PD

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **MONTEGROTTO TERME** Prov : **PD**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 07/09/2011 n. 61331

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EMILCAMION IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **ARGELATO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARGELATO** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI**

Decreto del 07/09/2011 n. 61296

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ENTALPIA ENGINEERING**

con sede in : **BARI** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORATO** Prov : **BA**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti idrosanitari**

Decreto del 07/09/2011 n. 61321

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EURO COMPONENTS S.R.L.**

con sede in : **ANNONE VENETO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **ANNONE VENETO** Prov : **VE**

Settore: **Finitura (lucidatura, laccatura e doratura) di sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo**

Decreto del 07/09/2011 n. 61359

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EUROMAR SRL**

con sede in : **PORTO TOLLE** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN GIORGIO IONICO** Prov : **TA**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 07/09/2011 n. 61345
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/06/2011** al **19/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO FACE LABORATORI FARMACEUTICI SPA**

con sede in : **GENOVA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**
Decreto del 07/09/2011 n. 61358
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/06/2011** al **20/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **B&S SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **CAPENA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CAPENA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **TREZZANO SUL NAVIGLIO** Prov : **MI**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **ALBENGA** Prov : **SV**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **MODUGNO** Prov : **BA**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **CARINARO** Prov : **CE**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **BELPASSO** Prov : **CT**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **CONEGLIANO** Prov :

TV

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **CAPPELLA CANTONE** Prov : **CR**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **DESIO** Prov : **MB**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **FIANO ROMANO** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **MANTOVA** Prov : **MN**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **MARIGLIANELLA** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **NOVARA** Prov : **NO**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **VICOPISANO** Prov : **PI**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **POIRINO** Prov : **TO**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **RIVOLI** Prov : **TO**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **SALERNO** Prov : **SA**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **MELILLI** Prov : **SR**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**
Unità di : **TORINO** Prov :

TO

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **PRADAMANO** Prov : **UD**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **CARESANABLOT** Prov : **VC**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Unità di : **VILLANOVA D'ASTI** Prov : **AT**

Settore: **Commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio**

Decreto del 07/09/2011 n. 61357

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FILIPPI SRL**

con sede in : **SAN GIORGIO DELLE PERTICHE** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN GIORGIO DELLE PERTICHE** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Unità di : **SAN GIORGIO DELLE PERTICHE** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 07/09/2011 n. 61379

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **FIS**

con sede in : **OPPEANO** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OPPEANO** Prov : **VR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO**

Decreto del 07/09/2011 n. 61325

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****
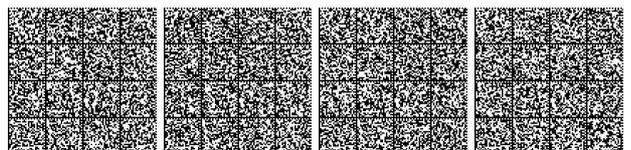
Denominazione Azienda : **GEPIN**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 07/09/2011 n. 61322

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/04/2011** al **24/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GITRONICA**

con sede in : **MONTELUPONE** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONTELUPONE** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita'**

Decreto del 07/09/2011 n. 61381

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **GRAFICA GIORGETTI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 07/09/2011 n. 61323

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GRAFICHE VICKY IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **PARMA** Prov : **PR**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **COLLECCHIO** Prov : **PR**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 07/09/2011 n. 61355

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/04/2011** al **04/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****
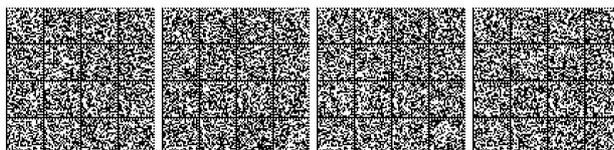
Denominazione Azienda : **HOUGHTON ITALIA**

con sede in : **GENOVA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione di vari prodotti chimici di base inorganici**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione di vari prodotti chimici di base inorganici**
Decreto del 07/09/2011 n. 61292
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **IMPIANTISTICA S.R.L.**

con sede in : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELILLI** Prov : **SR**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**
Decreto del 07/09/2011 n. 61304
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIA TESSILE NARDELLI I.T.N. S.P.A.**

con sede in : **MARTINA FRANCA** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARTINA FRANCA** Prov : **TA**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**
Decreto del 07/09/2011 n. 61334
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ITALIANA SALDATURE SRL**

con sede in : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di cisterne, serbatoi e contenitori**

in metallo di capacita' superiore a 300 litri
Decreto del 07/09/2011 n. 61339
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/02/2011** al **13/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **LA.RE.K.**

con sede in : **SALERNO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **OLIVETO CITRA** Prov : **SA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**

Unità di : **SALERNO** Prov : **SA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**
Decreto del 07/09/2011 n. 61310
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **03/01/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/07/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **LADY PIEGA S.R.L.**

con sede in : **CASTELFIORENTINO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELFIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di ricami**
Decreto del 07/09/2011 n. 61317
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **LAGOSTINA**

con sede in : **OMEGNA** Prov : **VB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OMEGNA** Prov : **VB**

Settore: **Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno**
Decreto del 07/09/2011 n. 61302
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **LANIFICIO DI QUARONA SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **BORGOSESIA** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORGOSESIA** Prov : **VC**

Settore: **ALTRE INDUSTRIE TESSILI**
Decreto del 07/09/2011 n. 61303
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/04/2011** al **24/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LAREDO**

con sede in : **MONTE URANO** Prov : **FM**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **MONTE URANO** Prov : **FM**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**
Comunicazione del 07/09/2011 n. 61356
Rettifica del decreto n. 61220

****

Denominazione Azienda : **LATERLITE**

con sede in : **SOLIGNANO** Prov : **PR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOJANO** Prov : **CB**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
Decreto del 07/09/2011 n. 61309
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2011** al **02/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE**

con sede in : **ORA** Prov : **BZ**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAMPOSAMPIERO** Prov : **PD**

Settore: **Lavanderie industriali**
Decreto del 07/09/2011 n. 61313
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2011** al **09/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **M.A. PARTNERS**

con sede in : **CARINARO** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CARINARO** Prov : **CE**

Settore: **PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**
Decreto del 07/09/2011 n. 61371
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/04/2011** al **05/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **M.E.G.**

con sede in : **APRILIA** Prov : **LT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **APRILIA** Prov : **LT**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 07/09/2011 n. 61311
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **17/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **MARINI ERMENEGILDO SPA**

con sede in : **RUBANO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RUBANO** Prov : **PD**

Settore: **Lavori di ingegneria civile**
Decreto del 07/09/2011 n. 61380
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **17/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **MECCANICA POTENZA S.R.L.**

con sede in : **GRICIGNANO DI AVERSA** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRICIGNANO DI AVERSA** Prov : **CE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi per la depurazione e la filtrazione dei liquidi e dei gas per uso non domestico**
Decreto del 07/09/2011 n. 61305
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **31/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **MEDIATI SRL**
con sede in : **CHIUSI DELLA VERNA** Prov :

AR

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CIVITELLA IN VAL DI CHIANA** Prov : **AR**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**
Decreto del 07/09/2011 n. 61335
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **METECNO INDUSTRIE**

con sede in : **TRIBIANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CARPANETO PIACENTINO** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 07/09/2011 n. 61354
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/10/2010** al **25/04/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **NARDI ELETTRODOMESTICI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PADERNO DUGNANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**
Decreto del 07/09/2011 n. 61307
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/05/2011** al **23/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **NUOVA EDITORIALE SPORTIVA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Edizione di giornali**
Decreto del 07/09/2011 n. 61353
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **31/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **O.ME.P. OFFICINE MECCANICHE PIERALLINI**

con sede in : **PISTOIA** Prov :

PT
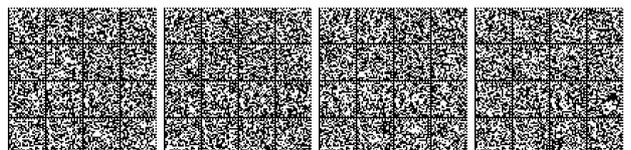
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PISTOIA** Prov : **PT**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 07/09/2011 n. 61316

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **PARPAS**

con sede in : **CADONEGHE** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CADONEGHE** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 07/09/2011 n. 61306

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PELLEGRINI C/O ALENIA AERONAUTICA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Mense**

Decreto del 07/09/2011 n. 61346

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **06/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **POLYMAT IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **VINCI** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VINCI** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 07/09/2011 n. 61319

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/07/2011** al **13/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PORTE FRIGORIFERE INDUSTRIALI**

con sede in : **CALTANISSETTA** Prov : **CL**
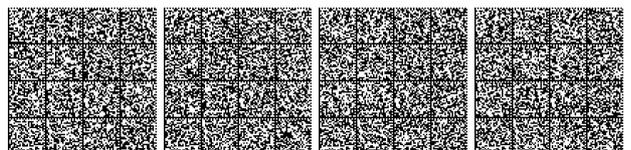
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CALTANISSETTA** Prov : **CL**

Settore: **FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI**

Decreto del 07/09/2011 n. 61369

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **RIFINIZIONE FIN-MODE SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 07/09/2011 n. 61361

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/07/2011** al **06/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **RILTER**

con sede in : **NOCI** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOCI** Prov : **BA**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**

Decreto del 07/09/2011 n. 61314

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ROSSIFLOOR**

con sede in : **MARANO VICENTINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MARANO VICENTINO** Prov : **VI**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Decreto del 07/09/2011 n. 61373

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/05/2011** al **02/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **SAI8 SPA**

con sede in : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
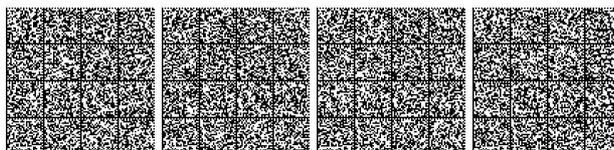
Unità di : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Settore: **Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile**
Decreto del 07/09/2011 n. 61376
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **SAINT GOBAIN GLASS ITALIA**

con sede in : **PISA** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LIMENA** Prov : **PD**

Settore: **Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano**

Unità di : **CRESPIATICA** Prov : **LO**

Settore: **Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano**

Unità di : **VOLVERA** Prov : **TO**

Settore: **Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano**
Decreto del 07/09/2011 n. 61295
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **22/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **SAMP**

con sede in : **BENTIVOGLIO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BENTIVOGLIO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**
Decreto del 07/09/2011 n. 61366
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/04/2011** al **11/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **SANGUINETI CHIAVARI**

con sede in : **CHIAVARI** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CHIAVARI** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro**

materiale meccanico n.c.a.
Decreto del 07/09/2011 n. 61320
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **SANNIO PLASTIC S.R.L.**

con sede in : **MOIANO** Prov : **BN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MOIANO** Prov : **BN**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 07/09/2011 n. 61338
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/02/2011** al **27/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **SILA TELECOMANDI SPA**

con sede in : **NICHELINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NICHELINO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**
Decreto del 07/09/2011 n. 61372
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **SISTEM COSTRUZIONI SRL**

con sede in : **CASTELVETRO DI MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASTELVETRO DI MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Posa in opera di coperture e costruzione di tetti di edifici, comprese le relative ossature**
Decreto del 07/09/2011 n. 61364
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/03/2011** al **06/03/2012**
****

Denominazione Azienda : **SITEC**

con sede in : **MOLFETTA** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MOLFETTA** Prov : **BA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Decreto del 07/09/2011 n. 61298
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/06/2011** al **26/06/2012**
****

Denominazione Azienda : **SIVER S.R.L.**

con sede in : **CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **PRODUZIONE DI METALLI DI BASE NON FERROSI, COMPRESI I SEMILAVORATI**

Decreto del 07/09/2011 n. 61368
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **SO.GEO DI LAZZARIN LUCA & C.**

con sede in : **ROVIGO** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTO VIRO** Prov : **RO**

Settore: **INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **ADRIA** Prov : **RO**

Settore: **INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Decreto del 07/09/2011 n. 61341
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **STD SRL**

con sede in : **CASTELLALTO** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLALTO** Prov : **TE**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**

Decreto del 07/09/2011 n. 61332
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/07/2011** al **24/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **STEINEX**

con sede in : **LEVICO TERME** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LEVICO TERME** Prov : **TN**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**

Decreto del 07/09/2011 n. 61340

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SYROM 90 SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **VINCI** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VINCI** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 07/09/2011 n. 61333

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/07/2011** al **13/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TEICOM SISTEMI SRL**

con sede in : **RUTIGLIANO** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RUTIGLIANO** Prov : **BA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di robot industriali per usi molteplici, compresi parti e accessori**

Decreto del 07/09/2011 n. 61343

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/08/2011** al **07/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TELCOM S.p.A.**

con sede in : **OSTUNI** Prov : **BR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VILLAFRANCA TIRRENA** Prov : **ME**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 07/09/2011 n. 61329

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **30/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TINTORIA INDUSTRIALE AURORA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **BIELLA** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BIELLA** Prov : **BI**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 07/09/2011 n. 61308

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/04/2011** al **04/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TIR SPAGNA TRANSPORTS**

con sede in : **CESENA** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CESENA** Prov : **FC**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 07/09/2011 n. 61299

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/02/2011** al **13/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TOSCO LANIERA**

con sede in : **MONTEMURLO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEMURLO** Prov : **PO**

Settore: **Confezionamento di altri articoli in materie tessili n.c.a.**

Decreto del 07/09/2011 n. 61293

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **TRAFFIC PROJECTS SIGNAL - IN FALLIMENTO**

con sede in : **CAVASO DEL TOMBA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CAVASO DEL TOMBA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di dispositivi per illuminazione (anche di tipo non elettrico), compresi insegne e cartelli luminosi**

Decreto del 07/09/2011 n. 61360

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/03/2011** al **07/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **UNITESSILE SPA**

con sede in : **PREGANZIOL** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PREGANZIOL** Prov : **TV**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **CASIER** Prov : **TV**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Decreto del 07/09/2011 n. 61375

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **VEGRA CAMIN c/o PIAGGIO**

con sede in : **LEGNARO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SCORZE'** Prov : **VE**

Settore: **Mense**

Decreto del 07/09/2011 n. 61348

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **28/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **VIGLIETTI AERO SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **VADO LIGURE** Prov : **SV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAIRO MONTENOTTE** Prov : **SV**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 07/09/2011 n. 61344

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VISIANT GALYLEO**

con sede in : **SESTO SAN GIOVANNI** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 07/09/2011 n. 61327
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **24/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **ZF SACHS ITALIA**

con sede in : **VILLAR PEROSA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **VILLAR PEROSA** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 07/09/2011 n. 61297
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/11/2010** al **18/11/2011**
****

Denominazione Azienda : **ZINITECH**

con sede in : **ZERMEGHEDO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ZERMEGHEDO** Prov : **VI**

Settore: **PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**

Decreto del 07/09/2011 n. 61330
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

11A14908

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-276) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.